



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87020 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 887411 fax 8874109

Registro cronologico

Generale n. 445

Del 30 SET. 2015

UFFICIO SEGRETERIA - PRIMO SERVIZIO

DETERMINAZIONE

N. 41 DEL 24.09.2015

OGGETTO: Ulteriore proroga ricovero temporaneo di minori presso casa-famiglia di Cetraro in regime residenziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgvo n. 267/2000;

VISTA la L. 127/1997 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgvo n. 77/1995 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgvo n. 165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D. Lgvo n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 11932 del 08.07.2009, attributivo della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgvo n. 267/2000;

RICHIAMATE le relazioni del 7.04.2011 e del 09.09.2011, nelle quali l'Assistente sociale che presta servizio per il Comune di Belvedere tratta la situazione personale e familiare delle minori, relazioni debitamente acquisite agli atti d'Ufficio;

RICHIAMATA, altresì, la decisione (formalizzata nella comunicazione del 12.09.2011) che l'Assistente sociale ha adottato, con il consenso dei genitori delle minori, circa l'inserimento temporaneo delle ragazze presso la Casa famiglia "Beato A.M. Fusco", sita in via Sr Crocifissa Militerni n. 1 a Cetraro (CS);

RICHIAMATI, inoltre, i motivi illustrati a sostegno di detta decisione, in particolar modo nella relazione del 9 Settembre 2011, da cui emerge che "l'allontanamento delle minori è giustificato da (una) situazione personale e familiare particolarmente difficile, tale da compromettere l'equilibrio psicologico delle bambine" e da cui emerge altresì che lo stesso allontanamento dovrà avere carattere temporaneo;

TENUTO CONTO che della situazione delle minori e della loro famiglia, nonché dell'inserimento nella Casa Famiglia, è stato edotto il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Paola, con nota prot. n. 17523/27.09.2011 e successivi periodici aggiornamenti;

- Che informato del caso, altresì, il Tribunale dei Minori, questi, con decreto del 16.05.2012, incaricava il Servizio sociale del Comune di segnalare l'eventuale mancata collaborazione da parte dei genitori ai programmi di recupero dal Servizio medesimo elaborati;

TENUTO CONTO che successivamente, con proprie determinazioni nn. 19 e 36 /2013, questo Ufficio chiedeva di poter prorogare di un anno la permanenza delle minori nella struttura in parola, dal 12.09.2012 al 12.09.2013, e di seguito per un ulteriore anno con determina n. 16/22.01.2014, sulla scorta delle esigenze espresse e delle relazioni inoltrate dalle Assistenti sociali, sia a questo Ufficio che alle Autorità giudiziarie predette;

DATO ATTO che dette determinazioni venivano debitamente comunicate alla Casa Famiglia, al Giudice Tutelare e al competente Dipartimento della Regione Calabria;

DATO ATTO che l'originario inserimento delle minori presso la Casa Famiglia sopra generalizzata è avvenuto in data 12 Settembre 2011 ed è tuttora in corso;

TENUTO CONTO della relazione sociale prot. n. 13763 del 24.09.2015, da cui emerge la necessità che le ragazze continuino a permanere presso la Casa Famiglia, con rientri temporanei in famiglia come da programma convenuto con il Tribunale dei Minori (fine settimana e festività), in attesa di opportuno affidamento delle minori ad adeguata famiglia, non ancora reperita nel territorio nonostante gli sforzi del Servizio sociale, ovvero di possibile ritorno nel nucleo della famiglia originaria;

- **CHE** la scelta di detta misura di affidamento a famiglia da reperire nel territorio comunale, che sia disposta ad accogliere entrambe le minori, è stata comunicata al Tribunale dei Minori;

RICHIAMATE le determine nn. 157/2012, 19/2013, 16/2014;

VISTA la L. n. 184/1983, art. 2, comma 2, art. 4, comma 4, per come modificata dalla L. n. 149/2001;


VISTA la legge regionale n. 23 del 05.12.2003 – art. 7 commi 2c e 2j – “ Realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria” in attuazione della Legge n. 328/2000”;

DETERMINA

La premessa in narrativa è parte integrante del dispositivo;

- 1) di proporre la prosecuzione della permanenza delle minori generalizzate nell'allegato “A”, presso la Casa Famiglia “Beato A.M. Fusco”, sita in via Sr Crocifissa Militerni n. 1 a Cetraro (CS), di cui è responsabile Suor Hermelande Beseva, per un ulteriore anno fino al 12.09.2016
- 2) di dare atto della situazione illustrata dall'Assistente sociale del Comune, nelle molteplici periodiche relazioni riferenti di una situazione di particolare difficoltà sociale cui sono esposte le minori, e di dare atto, in particolare, delle motivazioni da ultimo indicate nella relazione del 17.09.2015, nella quale si ritiene opportuna la ulteriore proroga in parola;
- 3) che i Servizi sociali di questo Comune continuino ad adoperarsi affinché si reperisca adeguato nucleo familiare cui affidare insieme le minori e si favoriscano frattanto i rapporti tra genitori e figlie, nella misura e con le forme disposte dal Tribunale dei Minori con il predetto Decreto del 18.12.2013;
- 4) di dare atto, altresì, che la presente determina non impegna l'Amministrazione comunale circa il pagamento delle rette e di qualsiasi onere economico
- 5) di disporre che la copia della presente determina, destinata all'Albo pretorio, non rechi gli estremi delle minori, non includa l'allegato “A” cui si acclude per il Dipartimento regionale altresì il Decreto del Tribunale dei Minori del 18.12.2013 - il quale resta agli atti d'Ufficio, a tutela del diritto alla riservatezza, né la relazione dell'Assistente sociale
- 6) di trasmettere copia della presente alla Regione Calabria Dipartimento n. 10 – Settore Politiche sociali – via L. Della Valle – CATANZARO, nonché al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Paola e al Tribunale per i Minori di Catanzaro.

Il Responsabile del Servizio
(Daniela Arnone)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai sensi dell'art. 153, comma 5, D Lgvo 267/2000, che pertanto in data odierna **DIVIENE ESECUTIVA**.

€ alla disponibilità effettiva esistente negli stanziamenti di spesa, giusto Intervento _____ ex Cap.
_____ Bilancio _____ R.P. _____

€ dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata all'ex Cap. _____

ATTESTA, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009,

€ la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica

ovvero

€ la **MANCATA** copertura monetaria della spesa, in quanto incompatibile con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica

DATA

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 30 SET. 2015, come prescritto dall'art. 124 – comma 1 – del D. Lgvo 267/2000.

(n. 1403. Reg. Pub.)


Lì, 30 SET. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. ...
Istruttore Direttivo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....